



Comune di Camporotondo Etneo

(Città Metropolitana di Catania)

Cod. fiscale 8000 8130 876

AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR

MANIFESTAZIONE

"FIERA DELL'ARTIGIANO: ECCELLENZA E INNOVAZIONE A CAMPOROTONDO ETNEO" – 26, 27 E 28 GIUGNO 2026"

Premessa

Al fine di dare la maggiore evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, il Comune di Camporotondo Etneo con il presente avviso pubblico intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per la copertura di parte dei costi di realizzazione delle iniziative programmate in occasione della manifestazione *"Fiera dell'Artigiano: Eccellenza e Innovazione a Camporotondo Etneo"* – 26, 27 e 28 giugno 2026, secondo quanto previsto:

- dall'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- dall'art. 28, c. 2 bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- dal D.lgs. n. 36/2023;
- dall'art. 119 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

con la finalità di produrre economie per il miglioramento dei servizi e dell'offerta turistico-culturale rivolta alla cittadinanza.

Art. 1 - Soggetto promotore

Il Comune di Camporotondo Etneo, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di *Sponsor*. Il presente avviso è finalizzato alla ricerca di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori economici potenzialmente interessati.

Art. 2 - Soggetti Sponsor

Possono presentare richiesta di partecipazione soggetti pubblici e privati quali enti, imprese, società, consorzi, associazioni, dotati di capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, che intendono promuovere la propria immagine attraverso il partenariato con l'Amministrazione Comunale di Camporotondo Etneo in occasione della manifestazione *"Fiera dell'Artigiano: Eccellenza e Innovazione a Camporotondo Etneo"* – 26, 27 e 28 giugno 2026. Sono escluse le associazioni di categoria, partiti politici, sindacati e comunque tutti gli organismi ideologicamente schierati.

Art. 3 - Obblighi del Comune

Il Comune di Camporotondo Etneo assume come obbligazione principale la pubblicizzazione e veicolazione del nome e/o del logo e/o dei prodotti dello sponsor sui manifesti, volantini e/o elementi pubblicitari realizzati dal medesimo in occasione della manifestazione in oggetto e comunque per la durata del contratto, per gli sponsor che doneranno un contributo pari o superiore ad € 100,00, iva inclusa, è previsto:

- inserimento del logo dello sponsor sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune;
- inserimento del logo dello sponsor nei materiali promo-pubblicitari prodotti per la manifestazione (manifesti, locandine, e quant'altro il Comune si riserva di stampare e pubblicare).

L'ordine di priorità e dimensioni del logo dello sponsor sarà stabilito in base all'entità del contributo finanziario erogato dallo stesso.

In relazione alla rilevanza, sotto il profilo economico della sponsorizzazione prestata o alle esigenze dello sponsor, potranno essere concordate diverse o ulteriori modalità di sponsorizzazione.

Qualora lo sponsor dovesse proporre offerte diverse dalla erogazione finanziaria, sarà cura dell'Amministrazione valutare la convenienza della proposta e stabilire l'evidenza da attribuire in seno alla manifestazione.

Art. 4 - Facoltà dello Sponsee

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per l'attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Camporotondo Etneo e delle funzioni da esso esercitate. Nel caso in cui lo sponsor richieda la pubblicizzazione di messaggi promozionali, il Comune si riserva il diritto di approvarne il contenuto; sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni comportanti la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacchi, materiale pornografico o a sfondo sessuale, propaganda politica, sindacale o religiosa e quella contenente messaggi espressione di fanatismo, razzismo, odio e minaccia ovvero lesive dell'immagine dell'Amministrazione.
2. il Comune si riserva la possibilità di rinegoziare l'offerta presentata dallo sponsor, al fine di meglio aderire alle esigenze di entrambi i contraenti.
3. il presente avviso è da ritenersi non vincolante né impegnativo per l'Amministrazione.

Art. 5 - Modalità di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione

La partecipazione e adesione dello sponsor avverrà mediante presentazione di apposita istanza redatta utilizzando il modello "A", allegato al presente Avviso, nel quale devono essere dichiarati i seguenti elementi:

- i dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale dell'offerente, se persona fisica;
- la ragione sociale, la sede legale, la partita IVA, i dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, del Legale rappresentante e di eventuali altri soggetti titolari di poteri di rappresentanza, se persona giuridica, associazione, etc.;
- l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari, se l'offerente è persona giuridica;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'accettazione delle condizioni previste nel presente Avviso;
- l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni;
- l'impegno a sostenere le spese contrattuali;
- l'importo, tanto in cifre quanto in lettere, IVA inclusa, offerto a titolo di sponsorizzazione.

In caso di discordanza tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere, l'interessato sarà invitato dall'Amministrazione a confermare per iscritto l'importo corretto che intende offrire a titolo di sponsorizzazione.

Art. 6 - Modalità di erogazione del contributo offerto

Lo sponsor provvederà ad erogare al Comune il contributo al momento della sottoscrizione del contratto.

Potranno essere concordate con lo sponsor altre modalità di erogazione del contributo. Il Comune provvederà ad emettere fatture di uguale importo a titolo di sponsorizzazione.

Il corrispettivo non potrà in alcun caso subire variazioni di importo in diminuzione anche a fronte di ritorno pubblicitario/comunicativo per il soggetto inferiore a quello previsto.

Art. 7 - Scadenza

Le istanze di sponsorizzazione possono essere:

1. consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
2. inviate per posta elettronica al seguente indirizzo: ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it

Le offerte devono essere presentate preferibilmente entro il giorno **16 giugno 2025**.

Nell'interesse dell'Amministrazione Comunale sarà possibile accogliere proposte pervenute dopo la scadenza del termine purché presentate secondo le regole del presente bando che saranno valutate discrezionalmente da parte dell'Amministrazione.

Art. 8 - Valutazione delle proposte

Le proposte saranno esaminate, per l'ammissibilità in ordine al possesso dei requisiti, dal Responsabile del Procedimento che provvederà a dare al richiedente comunicazione dell'eventuale non accoglimento e della correlata motivazione.

Ove l'istanza risulti non debitamente compilata, il soggetto sarà invitato ad effettuare le necessarie integrazioni e/o regolarizzazioni.

Se necessario, potranno essere richieste ai partecipanti integrazioni documentali e/o certificazioni amministrative.

E' prevista l'esclusione delle richieste di sponsorizzazione avente ad oggetto propaganda politica, sindacale, filosofica e religiosa, nonché pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi, nonché delle proposte che provengano da soggetti che nell'esercizio delle proprie attività non rispettino i principi posti a tutela dei diritti umani fondamentali e dei diritti previsti dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, con riferimento soprattutto alle materie dei diritti dei lavoratori, dei consumatori e alla protezione dell'ambiente.

Le proposte ammissibili saranno esaminate dalla Giunta Comunale secondo i seguenti criteri:

- la coerenza ed integrazione tra attività pubblica e promozione dello sponsor;
- la convenienza economica, da intendersi come valore della partecipazione dello sponsor rapportato ai conseguenti risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;
- l'assenza di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata.

La Giunta Comunale, con proprio atto, approva la proposta di sponsorizzazione valutata idonea e autorizza la sottoscrizione del contratto da parte del Responsabile del Procedimento.

Art. 9 - Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione

I rapporti tra il Comune di Camporotondo Etneo, in qualità di Sponsor, e lo Sponsor saranno formalizzati con la sottoscrizione di apposito contratto di sponsorizzazione nel quale sono individuate le specifiche obbligazioni reciproche.

Ciascun contratto di sponsorizzazione stipulato ai sensi del presente avviso avrà durata fino al **28 giugno 2026**, data prevista per il termine della manifestazione.

La conclusione del contratto di sponsorizzazione non può in nessun caso prevedere la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, non essendo tale ipotesi compatibile con il quadro normativo.

Le spese di sponsorizzazione di cui al presente Avviso, essendo "Spese di pubblicità" sono interamente deducibili dal reddito (art. 108 comma 2, ex art. 74 comma 2 D.P.R. 917/86). La spesa per l'imposta di registrazione è a carico della parte richiedente la registrazione stessa.

Il versamento dovrà essere effettuato sulle coordinate bancarie intestate al Comune che saranno opportunamente fornite allo sponsor, con indicazione della causale (sponsorizzazione per la manifestazione "Fiera dell'Artigiano: Eccellenza e Innovazione a Camporotondo Etneo" – 26, 27 e 28 giugno 2026;

Art. 10 - Limiti all'attività di sponsorizzazione

La possibilità di concludere contratti di sponsorizzazione deve escludere qualsiasi conflitto di interesse tra attività pubblica e privata.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

Art. 11 - Risoluzione e recesso

Il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del previsto contratto darà diritto, a ciascuna delle parti, alla risoluzione anticipata del rapporto, fatta salva ogni azione che la parte lesa intenderà intraprendere per l'adempimento.

Art. 12 - Norme finali

Il presente avviso non presume indizione di alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non è prevista una graduatoria, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, in quanto è unicamente finalizzato alla ricerca di proposte di sponsorizzazione da parte di operatori economici che siano interessati. Non è pertanto da intendersi vincolante per l'Ente.

Gli operatori economici che intendano presentare domanda di sponsorizzazione dichiarano, al momento di presentazione della stessa, di accettare tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente avviso.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti sono funzionali esclusivamente allo svolgimento della procedura di Avviso Pubblico oggetto del presente Bando.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Camporotondo Etneo.